



Canale
Emiliano
Romagnolo

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del CER sopra soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo

Gara n. 7143945

CIG lotto 1: 75602492D7

CIG lotto 2: 7560282E0F

CIG lotto 3: 7560298B44

CIG lotto 4: 7560319C98

CIG lotto 5: 7560328408

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1 Durata	6
4.2 Opzioni e rinnovi.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5.1 COASSICURAZIONE.....	9
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE	10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, COASSICURAZIONE, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO (NON APPLICABILE).....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
10.1 Garanzia definitiva.....	17
11. SOPRALLUOGO (NON APPLICABILE).....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 Domanda di partecipazione (allegato 1)	22
15.2 Documento di gara unico europeo (allegato 2).....	22
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	24
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	26
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE (NON APPLICABILE).....	28
20. APERTURA DELLA BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	28
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	29
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
23. CLAUSOLA SOCIALE (NON APPLICABILE)	31
- <i>Omissis</i> -.....	31
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL C.E.R.

1. PREMESSE

Ente appaltante: Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (di seguito CER) – sede legale: Via Ernesto Masi n. 8 – c.a.p.: 40137 – Bologna – C.F. 80007190376 – tel. +39 051 4298811 – fax +39 051 390422 – internet: www.consorziocer.it – email: cer@consorziocer.it – pec consortile: cer@pec.consorziocer.it – profilo del committente: <http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Il Consorzio è una persona giuridica pubblica a carattere associativo che si amministra per mezzo dei propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati; è stato costituito, ai sensi dell'art. 57 del R.D. 13/2/1933 n. 215, con decreto reale 29/9/1939 n. 8288, per lo studio, l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più consorzi. Il Consorzio è un ente di diretto pubblico ai sensi dell'art. 59 del citato decreto n. 215. CER è in possesso delle certificazioni di qualità e ambiente rispettivamente secondo le norme ISO 9001:2015 (certificato n. IT256361 del 2/10/2017) e ISO 14001:2015 (certificato n. IT247374/UK del 2/10/2017) in ottemperanza ai quali ha approvato un documento di politica ambientale e della qualità (emesso da ultimo con delibera n. 344/14/DA, rev. 4, in data 8/5/2017).

Con delibera a contrarre n. 598/18/DA del 27 giugno 2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi del CER.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede del CER in Bologna via Ernesto Masi 8 e presso le strutture consortili [codice NUTS ITH55].

lotto 1 CIG 75602492D7.

lotto 2 CIG 7560282E0F.

lotto 3 CIG 7560298B44.

lotto 4 CIG 7560319C98.

lotto 5 CIG 7560328408.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Daniele Bassi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Capitolati speciali descrittivi con statistica sinistri in calce:

1.a Rct/o

1.b Rc auto e ARD

- 1.c Infortuni
- 2.a Tutela legale
- 2.b Tutela legale - polizza individuale
- 3.a Rc patrimoniale
- 3.b Rc patrimoniale – polizza individuale
- 4.a All risks
- 5.a Rc inquinamento

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato 1 – istanza di partecipazione alla gara;
- 5) Allegato 2 – DGUE;
- 6) Allegato 3 – istruzioni per la corretta compilazione del DGUE;
- 7) Allegato 4 – dichiarazione ausiliaria;
- 8) Allegato 5 – offerta economica.

Per esigenze di maggior riservatezza, la documentazione integrale di gara può essere richiesta dai soggetti abilitati a presentare offerta, ovvero Compagnie di assicurazione, Rappresentanze Generali per l'Italia di assicuratori, Agenzie Generali, Gerenze dirette e Procuratori delle Compagnie. Non saranno accettate richieste di invio di documentazione da parte di broker di assicurazione e/o altri soggetti diversi da quelli sopra indicati.

I documenti di cui al punto 1 (capitolati speciali con statistica sinistri in calce) sono richiedibili da parte dei soggetti abilitati a presentare offerta mediante previo o contestuale accreditamento al momento della richiesta. Il richiedente dovrà documentare la propria identificazione e qualità, la quale dovrà essere formalmente riconducibile ad una delle tipologie di soggetti abilitati a presentare offerta inviando richiesta scritta direttamente al RUP al seguente indirizzo e-mail: bassi@consorzioicer.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC consortile almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 12 settembre 2018 alle ore 13,00**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet, profilo del committente, <http://www.consorzioicer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>; alle richieste di chiarimenti pervenute nel mese di agosto verrà fornita risposta a partire dal giorno 28 agosto 2018.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali informazioni di carattere tecnico sui capitolati di gara e sulle statistiche sinistri potranno essere richieste direttamente anche a Area Broker & QZ Consulting S.r.l., broker del CER, (nata il 30 settembre 2017 dalla fusione di QZ-Studio di Consulenza Assicurativa S.r.l. di Bologna in Area Broker Consulting S.r.l. di Reggio Emilia), referente sig. Andrea Caliceti, e-mail a.caliceti@areabroker.it, Filiale di Bologna – Via G. Amendola, n. 12, tel. 051 232386, fax 051 231743), alla quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara, secondo quanto disciplinato dalla clausola broker contenuta nei rispettivi capitolati tecnici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC consortile e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, coassicurati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	a) Rct/o b) Rc auto e ARD c) Infortuni	75602492D7
2	a) Tutela legale b) Tutela legale - polizza individuale*	7560282E0F
3	a) Rc patrimoniale b) Rc patrimoniale – polizza individuale*	7560298B44
4	a) All risks + all risks asta canale **	7560319C98
5	a) Rc inquinamento **	7560328408

N.B.:

* polizze individuali con premio interamente a carico dei singoli assicurati [quotazione obbligatoria per l'offerente] – stipula del contratto solo eventuale condizionata a determinazione individuale e volontaria dei singoli soggetti assicurabili;

** opzione assicurazione asta Canale e Rc inquinamento [quotazione obbligatoria per l'offerente] – opzionale, facoltativa per il Consorzio, senza alcun vincolo a contrarre per il CER.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice sono individuabili le seguenti prestazioni:

- principali: copertura del rischio,
- secondarie: gestione dei sinistri, attività peritali.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non si individuano oneri per la sicurezza (pari a zero) né costi per la manodopera (pari a zero).

L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio del CER.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 47 (quarantasette) mesi, decorrenti dal 31.01.2019 al 31.12.2022, decorrenti dalla data effettiva di ciascun contratto, per un importo pari ad € 1.370.833,33.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetere il servizio/rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni per un importo di € 1.050.000,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- inclusioni di mezzi per la polizza Rc auto;
- inclusioni di soggetti/beni/enti da assicurare per le polizze Rc inquinamento, tutela legale, rc patrimoniale, all risks, infortuni;
- aumento delle retribuzioni conseguenti ad aumento del personale;
- altre situazioni non al momento rilevabili.

Il contratto può essere, altresì, modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), fino ad un massimo di 1/5 del valore iniziale dell'appalto (€ 274.166,67).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Per il presente appalto l'eventuale proroga tecnica (€ 116.666,67) viene fissata in 120 (centoventi) giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo indicativo stimato dell'appalto (comprensivo della durata iniziale, rinnovo, 1/5 e proroga), è pari ad € 2.811.666,67.

Numero lotto	Oggetto del lotto	Anno 2019 (11 mesi)	Base annua	Valore massimo appalto
1	a) Rct/ o	56.833,33	62.000,00	498.066,67
	b) Rc auto a ARD	13.750,00	15.000,00	120.500,00
	c) Infortuni	4.125,00	4.500,00	36.150,00
	Totale lotto 1	74.708,33	81.500,00	654.716,67
2	a) Tutela legale	22.916,67	25.000,00	200.833,33
	b) Tutela legale - polizza individuale *			
3	a) Rc patrimoniale	20.166,67	22.000,00	176.733,33
	b) Rc patrimoniale - polizza individuale *			
4	a) All risks	121.458,33	132.500,00	1.064.416,67
	+ All risks asta Canale **	62.333,33	68.000,00	546.266,67
	Totale lotto 4	183.791,66	200.500,00	1.610.683,34
5	a) Rc inquinamento **	19.250,00	21.000,00	168.700,00
Importo totale		320.833,33	350.000,00	2.811.666,67

Nota bene:

* polizze individuali con premio interamente a carico dei singoli assicurati [quotazione obbligatoria per l'offerente] – stipula del contratto solo eventuale condizionata a determinazione individuale e volontaria dei singoli soggetti assicurabili;

** opzione assicurazione asta Canale e Rc inquinamento [quotazione obbligatoria per l'offerente] – opzionale, facoltativa per il Consorzio, senza alcun vincolo a contrarre per il CER.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate e/o ai soggetti autorizzati all'esercizio delle assicurazioni, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali, Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture per le quali le rispettive società di assicurazione (anche attraverso una procura rilasciata alla medesima) intendono concorrere.

Non sono ammesse offerte presentate da broker di assicurazione e/o dai soggetti di cui sopra tramite broker.

AVVERTENZA - RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD'S ITALIA

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;

- numero e/o denominazione e indirizzo del Sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori;
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, PIVA, legale rappresentante, soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante).

(N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste di cui sopra).

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara in relazione ad ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 COASSICURAZIONE

E' ammessa, altresì, la partecipazione di compagnie in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile con copertura del 100% dei rischi. Detti rischi non potranno essere assunti in percentuale inferiore al 20% per ciascuna coassicuratrice. La Compagnia delegataria dovrà ritenere una quota non inferiore al 60%.

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società Delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che la rimessa dei premi verrà effettuata, per il loro intero ammontare, a favore della Delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici.

Le imprese che si presentano in coassicurazione dovranno indicare, fin dalla domanda di partecipazione che deve, a pena esclusione, essere presentata dai legali rappresentanti di tutte le imprese che partecipano al riparto, a quali condizioni è stato costituito il riparto, tenendo conto che i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7.1 del presente disciplinare devono essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

E' ammessa l'indicazione anche dello stesso contraente delle polizze da parte delle imprese coassicuratrici qualora il rischio sia stato assunto con gli stessi o con altre Compagnie di Assicurazione nel triennio indicato.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione della coassicurazione e dei riparti rispetto a quanto presentato in sede di gara qualora la copertura del rischio a favore del CER non sia garantita – in ogni caso e comunque – nella misura del 100% mediante subentro contestuale di una o più coassicuratrici nella quota della compagnia recedente.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel **registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (indicazione tra le attività esercitate di “esercizio delle assicurazioni”).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, sul territorio italiano, per i rischi oggetto della presente gara, o equivalente autorizzazione per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'U.E.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015 - 2016 - 2017) dichiarando di aver svolto direttamente attività nei rami di rischio riguardanti il Lotto o i Lotti a cui partecipa dimostrando che l'importo dei premi assicurativi incassati nel triennio (2015-2016-2017) non è inferiore a:

lotto	importo in euro cifre	importo euro in lettere
Lotto 1 (rami danni)	200.000.000,00	duecentomilioni/00
Lotto 2 (danni - tutela legale)	2.000.000,00	duemilioni/00
Lotto 3 (rami danni)	2.000.000,00	duemilioni/00
Lotto 4	200.000.000,00	duecentomilioni/00
Lotto 5	1.000.000,00	unmilione/00

tale requisito è richiesto per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento per cui è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (esempio: schema di bilancio anno 2017 non ancora formalmente approvato, piano degli investimenti, piano industriale, ultima relazione Revisore dei conti e/o dell'OdV sull' andamento gestione).

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) garanzie assicurative a favore di non meno di 10 (dieci) Enti aggiudicatori come definiti all'art. 3, lett. e) del Codice – di cui almeno 1 Consorzio di bonifica - nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE e alla coassicurazione si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile e non diversamente disciplinato nel presente atto. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nella coassicurazione l'impresa che assume la quota maggiore di rischio riveste il ruolo di delegataria ed è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande/coassicuratrici, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al** possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, sul territorio italiano, per i rischi oggetto della presente gara, o equivalente autorizzazione per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'U.E. di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande/coassicuratrici, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicuratrici nel complesso, nella misura minima del 40% dalla capogruppo-mandataria/delegataria e nella misura minima del 10% dalle mandanti/coassicuratrici.

Il requisito relativo allo svolgimento nel triennio 2015-2016-2017 di **servizi analoghi** di cui al **punto 7.3 lett. d)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, nella misura minima del 40% dalla capogruppo-mandataria e nella misura minima del 10% dalle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa**, sul territorio italiano, per i rischi oggetto della presente gara, o equivalente autorizzazione per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'U.E. di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indiate come esecutrici.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal consorzio nel complesso.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al **punto 7.3 lett. d)** deve essere soddisfatto dal consorzio nel suo complesso.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento/coassicurazione.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse effettive messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO (non applicabile)

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, non cumulativa qualora l'Impresa concorra per più Lotti, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'importo annuo posto a base di gara per ciascun lotto, moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice e precisamente di importo euro pari a:

lotto 1	lotto 2	lotto 3	lotto 4	lotto 5
6.384,17	1.958,33	1.723,33	15.705,83	1.645,00

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, in piena conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

N.B.

La disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione).

In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l'intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente di tesoreria del Consorzio identificato dalle seguenti coordinate IBAN: IT15A0707202404021000059035, BIC ICRAITRRTS0, presso Emilbanca Credito Cooperativo, Direzione Generale, via Mazzini 152, Bologna;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice;
- d. in caso di garanzia costituita da più garanti dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto che precede (la garanzia dovrà espressamente prevedere, in appendice o in altra forma contrattuale libera, quanto richiesto).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata:
 - a) a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE
 - b) a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
 - c) in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio

- d) in caso di coassicurazione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
- 3) la disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione).
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio a carico della stessa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva può essere escussa in sede di applicazione delle penali eventualmente previste in contratto. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'atto di verifica di conformità/certificato di ultimazione delle prestazioni.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.2. (o 1.2.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione.

In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione definitiva sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l'intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.

Il testo della fideiussione bancaria o assicurativa – garanzia definitiva - deve contenere espressamente, tra l'altro:

- la specifica indicazione che trattasi di *"garanzia autonoma"*;
- la clausola della sua *"operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun particolare onere probatorio a carico della stazione appaltante"*;
- deve prevedere espressamente *"la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile"*;
- *"la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c."*.

La fideiussione e/o la polizza fideiussoria (garanzia definitiva), a tutela dell'interesse qualificato della stazione appaltante, dovrà essere resa con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Non si darà corso alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria se la fideiussione bancaria o assicurativa non sarà pienamente conforme a quanto indicato nei commi che precedono. In tal caso l'aggiudicazione verrà revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla assegnazione dell'appalto alla impresa che sarà in grado di produrre la garanzia fideiussoria come richiesta. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini di cui sopra determina, altresì, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Con la partecipazione alla gara di appalto le imprese accettano espressamente e incondizionatamente tutte le prescrizioni in ordine alla forma e al contenuto contrattuale della garanzia definitiva quale condizione necessaria ed indispensabile per accedere alla stipula contrattuale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art. 103 c. 1 ultimo periodo.

11. SOPRALLUOGO (non applicabile)

- *Omissis* -

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1	75602492D7	35,00
Lotto 2	7560282E0F	esente
Lotto 3	7560298B44	esente
Lotto 4	7560319C98	70,00
Lotto 5	7560328408	esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, presso la sede dell'ente sita in Bologna, via E. Masi 8, nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,30 del giorno 19 settembre 2018, esclusivamente all'indirizzo della sede legale del CER.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente come la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura: **"Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del CER - Scadenza offerte: 19 settembre 2018 - Non aprire"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet del profilo del committente: <http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 e contiene tutte informazioni e dichiarazioni di seguito indicate, nonché quanto indicato al successivo punto 15.3.1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzi, aggregazione di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, delegataria/deleganti).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), di consorzi e/o altre forme aggregate di concorrenti andrà presentata un'istanza di partecipazione per ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/altra forma aggregata.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (allegato 2)

Il concorrente compila - per ciascun lotto a cui partecipa - il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sotto forma di allegato 2 alla presente procedura o scaricabile all'indirizzo internet <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In particolare si precisa che alla lettera B "Informazioni sui rappresentanti legali dell'operatore economico", andrà indicato il solo nominativo del rappresentante legale dell'impresa che sottoscrive il DGUE.

Tutti gli altri nominativi di cui all'art. 80 comma 3 andranno compiutamente elencati nell'apposita sezione C) dell'allegato 1 "istanza di partecipazione".

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (si veda l'allegato 4 "dichiarazioni dell'ausiliaria");
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (si veda l'allegato 4 "dichiarazioni dell'ausiliaria");
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (si veda l'allegato 4 "dichiarazioni dell'ausiliaria");
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente, compilando le Sez. A-B-C-D, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente compila quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso delle garanzie della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 10 del presente disciplinare al fine dell'ottenimento della riduzione della cauzione.

[Parte V – omissis]

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, coassicurazione, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, affitto, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente – attraverso la compilazione dell'allegato 1 – "istanza di partecipazione alla gara", rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- A. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) del Codice;
 - B. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice;
 - C. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ed espressamente, altresì ed in particolare, nei capitoli di polizza;
 3. indica i seguenti dati del domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo

- 6-15. rilascia le informazioni richieste in relazione a posizione INPS, INAIL, CCNL applicato ecc...;
16. **(SOLO per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
17. **(SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. **(SOLO per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
20. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (rilascio garanzia definitiva secondo quanto previsto nel presente disciplinare al precedente punto 10.1 "garanzia definitiva").
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
22. **(SOLO per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono presentate secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (da allegare alla istanza di partecipazione – all. 1).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila (da allegare alla istanza di partecipazione – all. 1).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato 5 al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) Il premio lordo (comprensivo di ogni imposta ed onere) offerto su ciascun lotto posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in lettere.

Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta, per ciascuna polizza prevista all'interno del lotto, il premio offerto: la somma complessiva dei premi delle polizze previste all'interno del lotto dovrà, quindi, coincidere con il premio offerto sull'intero lotto.

N.B.: si ricorda che l'aggiudicazione verrà effettuata separatamente per ogni singolo lotto a favore della ditta che avrà offerto l'importo annuo (premio lordo - comprensivo di ogni imposta ed onere -) più basso rispetto all'importo annuo (premio lordo - comprensivo di ogni imposta ed onere -) a base d'asta, riferito a ciascun lotto (complessivamente inteso).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) Ove richiesto i concorrenti dovranno indicare i premi pro-capite che hanno concorso alla formazione del premio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di RTI o di coassicurazione l'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina anche dai legali rappresentanti delle compagnie mandanti o coassicuratrici.

In caso di raggruppamento e/o di partecipazione in altra forma aggregata il concorrente dovrà specificare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 48, comma 4 d.lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti riuniti.

Si chiede, altresì, ai soli fini di una completa informazione della stazione appaltante, di indicare le rispettive quote di partecipazione (percentuali di presenza all'interno del raggruppamento).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, separatamente per ogni singolo lotto, mediante procedura aperta, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24, a favore della ditta che avrà offerto l'importo annuo (premio finito) più basso rispetto all'importo annuo (premio finito) a base d'asta, riferito a ciascun lotto (complessivamente inteso).

Non sono consentite varianti o modifiche ai capitolati di polizza.

Qualora all'interno dei lotti siano previsti più contratti, il lotto verrà aggiudicato unicamente se l'offerta verrà presentata per tutti i contratti in esso previsti.

I concorrenti potranno formulare offerta, a propria discrezione, per uno, alcuni o per tutti i lotti.

E' fatto obbligo alla Società offerente, in sede di gara per il Lotto 2 – Tutela legale e per il Lotto 3 – Rc patrimoniale - di esplicitare il costo per la stipula, facoltativa da parte di ciascun Amministratore e/o Dipendente, della polizza assicurativa individuale. Si tratta di polizza assicurativa individuale con costo interamente a carico di ogni assicurato. I premi di cui alle polizze individuali, pertanto, non concorrono in alcun modo alla formazione del premio a base di gara per i Lotti 2 e 3 e alla aggiudicazione dei lotti stessi.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19 settembre 2018**, alle **ore 14,00** presso la sede legale del CER e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazione PEC almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati e successivamente procederà all'apertura delle domande per verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle domande e di trasferimento degli stessi dal RUP al seggio di gara (ove previsto) e/o alla Commissione di Gara (ove prevista).

Fascicoli: custodia in armadi dell'ufficio contabilità chiusi a chiave. Trasferimento: Consegna diretta da parte del RUP nelle mani del Presidente del seggio di gara (ove previsto) e/o alla Commissione di Gara (ove prevista).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE (non applicabile)

- *Omissis* -

20. APERTURA DELLA BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte economiche e all'individuazione dell'operatore economico che ha offerto il minor prezzo.

Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 RD n. 827/1924 (esperimento tentativo di miglioria e, in via residuale, sorteggio).

N.B. Nel caso in cui la fase di ammissione (esame istanze di partecipazione) si svolga senza particolari necessità istruttorie e/o di ulteriori istruttorie e/o di sospensione dei lavori, l'apertura delle buste economiche potrà avvenire immediatamente al termine delle dette operazioni.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP e/o la commissione (ove nominata), chiude la seduta pubblica procedendo secondo quanto indicato al successivo punto 21) (nel caso in cui vi sia la commissione, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP provvede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice disponendo l'**esclusione** del concorrente per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti amministrativi;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di graduatoria che trasmetterà all'Organo deliberante del CER per il provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo l'eventuale recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

N.B.: in considerazione della particolare natura del servizio assicurativo, ai fini di tutela del patrimonio e delle risorse aziendali pubbliche, il CER si riserva l'esecuzione di urgenza del servizio (anche di singoli contratti), ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e con il contenuto contrattuale previsto nel presente disciplinare.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è complessivamente pari a € 9.800 oltre oneri di legge se dovuti. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE (non applicabile)

- *Omissis* -

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, l'organo competente è il T.A.R. Emilia Romagna. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.